SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1024)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 10 luglio 1980 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. *Stampati nn.* **1755** *e* **1786**)

d'iniziativa dei deputati GIURA LONGO e OLIVI (1755); CARLOTTO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BORTOLANI, BRUNI, CAVIGLIASSO Paola, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI Silvestro, FIORET, PICCOLI Maria Santa, URSO Salvatore, MANFREDI Manfredo, SCAJOLA, SOBRERO, PELLIZZARI, ZAMBON e ZUECH (1786)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 luglio 1980

Modifiche della legge 31 luglio 1956, n. 1002, concernente nuove norme sulla panificazione

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è sostituito dal seguente:

« I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4